

(timbro rettangolare)
Ministero di Giustizia
della Repubblica del Kazakistan
Dipartimento di Giustizia
della città di Almaty
effettuata la registrazione statale
dell'ente giuridico
il 29.11.2004
Certificato № 67124-1910-U-e (IU)

CONFERMA:
la decisione del titolare
№ 1 del 10 novembre 2004

STATUTO
Ente
“CENTRO ITALIA”

1. NORME GENERALI

- 1.1 *l'Ente “Centro Italia” di seguito denominato Ente, è una organizzazione non commerciale, fondata allo scopo di prestare assistenza con ogni mezzo per lo studio della lingua italiana, storia e cultura italiana nella Repubblica del Kazakistan.*
- 1.2 *Denominazione completa dell'ente giuridico:
in lingua kazaka: Fondazione “Centro Italia”
in lingua russa: Fondazione “Centro Italia”
Denominazione abbreviata in lingua kazaka: Centro Studi “Italia”
Denominazione abbreviata in lingua russa: “Centro Italia”
Denominazione abbreviata in lingua latina: “Centro Italia”
Tutte le denominazioni hanno la stessa parità.*
- 1.3 *L'Ente viene diretto nelle sue attività dalla Costituzione della Repubblica del Kazakistan, e dal Codice Civile della Repubblica del Kazakistan, dalla Legge della RK “per le organizzazioni non commerciali”, e da altre legislazioni in vigore nella Repubblica del Kazakistan, e dal presente Statuto.*
- 1.4 *LUOGO DI RESIDENZA (sede legale) Repubblica del Kazakistan, 480091 Almaty, Quartiere Zhetisuskij, via Dosmukhamedova, 15, stanza 203.*
- 1.5 *Il titolare fondatore dell'Ente è: il cittadino italiano Carmine Barbaro, data di nascita 24.08.1948, domiciliato all'indirizzo: città di Almaty, via Tuzova n. 24 apt. 18, passaporto № Y001095, data di rilascio 24 aprile 2003.*
- 1.6 *Il periodo di attività dell'ente è illimitato.*

SCOPI E OGGETTO DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE

- 1.7 *Lo scopo della fondazione dell'Ente e i compiti fondamentali dell'Ente sono:*
 - *prestare assistenza con tutti i mezzi per lo studio della lingua italiana, storia e cultura italiana;*
 - *sviluppare collegamenti internazionali di livello governativo e non governativo con organizzazioni di altri paesi con lo scopo di allargare i contatti e contribuire alla interpenetrazione delle culture e tradizioni tra questi paesi e il Kazakistan, allargare l'ambito delle comunicazioni tra i cittadini di diversi paesi.*

Relativamente a questo, l'Ente ha come oggetto principale della sua attività realizzare i seguenti scopi:

- 1. assistere all'organizzazione e conduzione dei programmi di istruzione nazionali e internazionali, lezioni scientifico-culturali per gli argomenti di storia e cultura italiana, di altri paesi, e anche partecipare a simili iniziative condotte da altre organizzazioni o singoli individui;*
- 2. contribuire all'insegnamento della lingua italiana ed altre lingue nelle scuole superiori in base ai contratti, ed anche di altri argomenti inerenti alla cultura ed alla storia d'Italia e di altri paesi;*
- 3. organizzare corsi di lingua italiana con il rilascio di attestati per i corsi superati;*
- 4. realizzare seminari, conferenze, corsi di studio, presentazioni e esposizioni;*
- 5. prestare servizi di interpretariato.*

L'Ente realizza ogni tipo di attività, non proibita dalla legislazione della RK, per contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Ente

1.8 L'Ente in conformità ai suoi scopi e alla politica della RK relativa alle organizzazioni non commerciali, prevede la collaborazione con organizzazioni statali e istituzioni di studio tramite accordi stipulazione di accordi reciprocamente convenienti e tramite l'esecuzione di lavori determinati.

1.9 L'Ente può svolgere attività imprenditoriale per il raggiungimento dei suoi scopi previsti dallo statuto e in conformità alla legislazione per questo tipo di organizzazioni non commerciali, svolgenti la loro attività nel campo dei servizi di studio.

1.10 I redditi delle attività imprenditoriali dell'Ente non possono essere divisi tra i titolari e vengono indirizzati secondo gli scopi dello statuto.

2. DIRITTI E OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE.

2.1. La Fondazione in conformità con legislazione corrente della Repubblica del Kazakistan ha il diritto di:

- 1) aprire conti correnti nelle banche secondo l'ordine legislativo;*
- 2) avere timbri, matrici e carta intestata con la completa denominazione in lingua kazaka e russa, ed anche simboli, registrati nell'ordine determinato;*
- 3) avere in proprietà o in gestione operativa beni singoli, ed anche un proprio bilancio o budget;*
- 4) acquistare o cedere beni e diritti di proprietà di immobili;*
- 5) fondare altri enti giuridici;*
- 6) aprire filiali e rappresentanze;*
- 7) far parte di associazioni e unioni, ed anche partecipare alle loro attività;*
- 8) utilizzare mezzi previsti per gli scopi dello statuto;*
- 9) essere istante e rispondere in tribunale;*
- 10) attuare i propri diritti, non contrari alla legislazione della Repubblica del Kazakistan.*

2.2. per l'effettivo raggiungimento degli scopi e a copertura effettiva delle attività, La Fondazione può:

- compiere qualunque operazione di diritto civile non proibita dalla Legge, con Enti giuridici e individuali;*
- ricevere pagamenti in contanti e non contanti per i servizi forniti nell'ordine stabilito, e possibili scambi in conto da enti giuridici e individuali;*
- edificare, acquistare, cedere, prendere e dare in affitto qualunque tipo di bene mobile e immobile in Kazakistan e all'estero;*

- utilizzare crediti governativi, commerciali, privati, da banche estere e soggetti agricoli, in rispetto all'ordine e alle condizioni fissate per le operazioni di credito;
- assumere e licenziare operai ed impiegati, dare lavoro fisso e a tempo determinato, alle maestranze, chiamare a rispondere enti giuridici e individuali per l'esecuzione del tipo di lavoro secondo l'ordine degli accordi, accordi di lavoro, contratti e altre forme di contratti per il pagamento del lavoro concordati dalle parti;
- autonomamente determinare la forma ed il sistema di pagamento del lavoro degli operai della Fondazione, in conformità alla legislazione governativa per la paga minima garantita;
- dirigere una parte del reddito per la soluzione di necessità sociali dei partecipanti e dei membri lavorativi del collettivo della Fondazione;
- autonomamente fissare i prezzi per tutti i lavori compiuti dalla Fondazione e i servizi prestati;

2.3. La Fondazione ha l'obbligo di:

- 1) seguire la legislazione della Repubblica del Kazakistan;
- 2) pagare le tasse e altri pagamenti d'obbligo del bilancio nell'ordine fissato;
- 3) rispondere dei suoi obblighi nell'ordine previsto dalla legislazione per questo tipo di organizzazioni non commerciali;
- 4) ha la responsabilità in conformità agli atti legislativi della Repubblica del Kazakistan.

3. BENI E MEZZI DELLA FONDAZIONE.

3.1. i beni della Fondazione sono fissati per diritto della gestione operativa;

3.2. La Fondazione non ha il diritto di cedere autonomamente o di disporre in qualsiasi altro modo i beni fissati ed i beni acquistati con i mezzi del bilancio;

3.3. a garanzia delle attività l'ente può avere nella gestione operativa beni necessari per il sostentamento materiale delle attività, previste nel suo statuto.

3.4. Le fonti che formano i beni della Fondazione in denaro e altre forme in conformità agli atti legislativi sono:

- 1) versamenti dei titolari (partecipanti, membri);
- 2) contributi patrimoniali volontari di enti giuridici e individuali, inclusi premi;
- 3) versamenti (redditi) dalla realizzazione di lavoro e servizi nel settore dell'istruzione e altre attività;
- 4) dividendi (redditi), ricompense (interessi), ricevuti per azioni, obbligazioni, altri titoli e depositi;
- 5) altri versamenti non vietati dalla Legge.

3.5. Modalità di versamenti finanziari e altri mezzi determinati dal titolare e dalle sue decisioni.

3.6. La Fondazione risponde per i suoi obblighi con il denaro a sua disposizione. Nel caso che il denaro a disposizione non sia sufficiente la responsabilità per gli obblighi della Fondazione sarà dei suoi titolari.

3.7. Il diritto dei titolari fondatori dell'Ente sulla proprietà è determinato dal Codice Civile della RK, Legge della RK "per le organizzazioni non commerciali", in accordo con la quale i titolari hanno diritto di proprietà sui beni dell'ente in gestione operativa. Il proprietario dell'ente ha il diritto di concludere con individui, rappresentanti degli organi dell'ente, contratti che determinano alla loro quota di proprietà nell'ente per i redditi, incassati dalla fondazione per le sue attività con il calcolo delle quote di partecipazione e dei depositi personali di questi individui nell'attività e nelle proprietà dell'ente.

4. ORGANI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE.

4.1. Gli organi di gestione della Fondazione sono:

1) Organo superiore – il titolare il quale ha il diritto di prendere decisioni per qualunque richiesta delle attività della Fondazione.

2) Organo esecutivo – il Direttore Generale della Fondazione.

3) Organo di controllo – la Commissione di revisione, il Revisore (scelto o nominato dall'organi di gestione della Fondazione)

Nella Fondazione possono essere fondati altri organi per decisione del Titolare.

4.2. Competenze del Titolare (proprietario)

4.2.1. Di esclusiva competenza del Titolare sono le decisioni per le seguenti richieste:

1) accettare, prendere decisioni per variazioni e aggiunte nei documenti giuridici della Fondazione;

2) volontariamente riorganizzare e liquidare l'Ente;

3) determinare le competenze, la struttura organizzativa, l'ordine di formazione e di cessazione delle competenze degli organi direttivi dell'Ente;

4) prendere le decisioni per la partecipazione della Fondazione in formazione o attività di altri enti giuridici ed anche delle sue filiali e rappresentanze, nei limiti previsti dagli atti legislativi;

5) determinazione dell'ordine e della regolarità della presentazione delle dichiarazioni fiscali degli organi esecutivi ed anche l'ordine esecutivo delle verifiche degli organi di controllo e conferma dei loro risultati;

4.2.2. Il titolare ha il diritto di decidere qualunque altra questione relativa all'attività della Fondazione, ma di solito tutte le questioni importanti per l'Ente, vengono decise collegialmente, considerando le opinioni di tutti gli organi esecutivi dell'Ente;

4.3. Competenze del Consiglio dell'Ente.

4.3.1. Di competenza del Consiglio dell'Ente sono le seguenti questioni:

1) determinazione delle prospettive, dei piani dell'attività dell'Ente, fissare i compiti e il controllare la loro esecuzione;

2) approvazione delle proposte dell'organo esecutivo relative al sistema di pagamenti del lavoro, degli stipendi e maggiorazione al personale, ai premi, alle sanzioni disciplinari.

4.4. Competenze dell'Organo Esecutivo.

4.4.1. L'Organo esecutivo dell'Ente è il Direttore Generale dell'Ente (di seguito Direttore) che svolge la direzione corrente dell'attività dell'Ente.

E' ammesso che il Direttore dell'Ente può essere Titolare (proprietario) dell'Ente. In questo caso il Direttore nella sua corrente attività relaziona al Consiglio dell'Ente per tutte le questioni incluse nelle competenze del Consiglio Generale.

In caso di conflitto di interessi tra il Consiglio dell'Ente e l'Organo Esecutivo le controversie vengono risolte tramite trattative. La decisione finale per tutte le questioni relative all'attività dell'Ente le prende il proprietario dei beni.

4.4.2. Il Direttore Generale:

1) svolge la direzione corrente dell'Ente;

2) opera a nome dell'Ente senza procura;

3) rilascia procura per il diritto di rappresentare l'Ente, anche con diritto di ridare procura;

4) da ordini di nomina, di trasferimento e di licenziamento del personale dell'Ente;

5) svolge altre competenze non incluse nelle competenze esclusive del Consiglio Generale, ed anche competenze delegate dal Titolare.

5. ORDINE DI RIORGANIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'ENTE

5.1. L'Ente può essere riorganizzato nell'ordine previsto dal Codice Civile della Repubblica del Kazakistan, del presente Statuto e di altri atti legislativi.

5.2. *La riorganizzazione dell'Organizzazione non commerciale può essere eseguita in forma di fusione, associazione, divisione, separazione, trasformazione ed in altre forme previste dalla Legge.*

5.3. *L'Ente può essere liquidato per decisione volontaria del proprietario dei suoi beni e forzata (per decisione del tribunale) sulla base ed nell'ordine previsti dal Codice Civile della RK.*

5.4. *il titolare dell'Ente o l'Organo che ha preso la decisione per la liquidazione dell'organizzazione non commerciale ha l'obbligo di avvisare immediatamente in forma di ciò l'organo di giustizia facente la registrazione degli enti giuridici e nominare la Commissione di Liquidazione la quale determina l'ordine e i termini della liquidazione dell'Ente in conformità al Codice Civile della RK, ed alla Legge della RK "Per organizzazioni non commerciali".*

5.5. *I Titolari conservano il diritto di proprietà per i beni dell'Ente restanti dopo la soddisfazione delle richieste dei creditori.*

5.6. *La liquidazione dell'Ente è considerata completa e l'Ente è considerato cessato nell'esistenza dopo la registrazione di ciò nel registro statale degli enti giuridici.*

Il Titolare

Carmin BARBARO (firma)